


VIII^a Legislatura

Consiglio Regionale del Lazio



PROPOSTA DI LEGGE

n. 501 del 23 giugno 2009

Di iniziativa dei Consiglieri:

Erder Mazzocchi ed altri

Oggetto:

**DISCIPLINA DELLO SPETTACOLO
VIAGGIANTE E DEGLI ARTISTI DI STRADA**

Servizio Aula

Relazione

Lo spettacolo viaggiante e degli artisti di strada costituisce da molto tempo una preziosa risorsa culturale e sociale per la nostra Regione e per l'intero Paese. Tuttavia la normativa nazionale che ne regola le attività e ne definisce le caratteristiche (legge 18 marzo 1968, n. 337, Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante) risale a più di quaranta anni fa e ha presentato nel tempo carenze nella sua concreta applicazione.

Con la presente proposta di legge la Regione Lazio intende quindi definire un quadro di riferimento che, applicando la normativa nazionale, valorizzi le esperienze esistenti sul territorio regionale (Articolo 1), ne disciplini l'esercizio attraverso un apposito regolamento (Articolo 2) il quale definisce i criteri affinché i Comuni individuino le aree da destinare allo spettacolo viaggiante e agli artisti di strada e dispone l'istituzione di un apposito elenco regionale (Articolo 3) per i soggetti che esercitano prevalentemente nel territorio laziale tali attività.

La Regione nella presente proposta si riserva anche la possibilità di erogare specifici contributi (Articolo 4) atti a sostenere attività di promozione dello spettacolo viaggiante e degli artisti di strada per i Comuni e i soggetti iscritti all'elenco regionale.

Infine la Regione istituisce un apposito fondo (Articolo 5) per il finanziamento degli interventi previsti dalla proposta di legge.

Art.1

(Finalità)

1. La Regione Lazio riconosce e sostiene il valore culturale e sociale delle attività di spettacolo viaggiante.
2. La Regione riconosce la funzione sociale e culturale della professione artistica degli artisti di strada e ne disciplina l'esercizio dell'attività con apposito regolamento di cui al successivo articolo 2.
3. Sono considerate attività di spettacolo viaggiante le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento, ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 337 (Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante). Sono considerate espressioni artistiche in strada tutte le attività proprie delle arti svolte liberamente da artisti di strada in spazi aperti al pubblico.
4. La Regione, ai sensi della presente legge, promuove le iniziative volte all'ospitalità e allo sviluppo di tali attività sul territorio regionale.
5. La Regione riconosce alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 1 un ruolo di valorizzazione culturale e turistica, di incontro creativo tra le persone, di ricerca e sperimentazione di linguaggi, di scambio di proposte con vari profili culturali, di confronto di esperienze innovative, di affermazione di nuovi talenti, di rappresentazione di attività frutto di geniale ispirazione, di servizio culturale per un pubblico di ogni classe sociale, età e provenienza geografica, secondo quanto previsto dalla nostra Costituzione, che all'articolo 33 tutela la libertà dell'arte.
6. L'attività di cui al comma 1 del presente articolo può essere svolta in forma di impresa individuale o di impresa collettiva, anche in forma cooperativa, ed il soggetto che la esercita è denominato "esercente dello spettacolo viaggiante".

Art.2

(Regolamento)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale stabilisce, attraverso un apposito Regolamento, i criteri in base ai quali i Comuni individuano le aree destinate alle attività di spettacolo viaggiante; il Regolamento disciplina i criteri secondo i quali i Comuni assegnano temporaneamente le aree destinate alle attività dello spettacolo viaggiante; le aree destinate all'esercizio dello spettacolo viaggiante itinerante debbono essere necessariamente diverse da quelle destinate ai parchi di divertimento stabili.
2. Il regolamento di cui al comma precedente è redatto sentito il parere delle organizzazioni di categoria delle imprese del settore.
3. I Comuni, ai sensi del Regolamento di cui al precedente comma e comunque non oltre 180 giorni dalla pubblicazione dello stesso, individuano le aree da destinare alle attività di spettacolo viaggiante, prevedendo almeno un'area attrezzata, diversa da quella di esercizio, da destinare alla sosta dei mezzi di trasporto, delle roulotte e dei caravans, nel territorio di ciascun Comune e, per la città di Roma, di ciascun Municipio.
4. Sulla base dell'art. 4 del D.P.R. 28 Maggio 2001 n. 311 (che modifica gli artt. 141 e 142 del R.D. 6.5.1940 n. 635), la Regione Lazio provvede alla Formazione Professionale degli esercenti dello Spettacolo Viaggiante sulla base delle nuove disposizioni in materia di sicurezza e collaudi delle attrezzature, sostenendo i costi della stessa, previa verifica dell'iscrizione degli esercenti all'albo di cui al successivo articolo 3 comma 1 ; a seguito della frequenza del Corso Professionale di cui al presente comma e del collaudo delle attrezzature, gli esercenti acquisiscono automatico diritto all'installazione delle attività di pubblico spettacolo.

Art.3

(Elenco Regionale)

1. Presso la Presidenza della Giunta regionale è istituito l'albo dei soggetti che esercitano prevalentemente nel territorio regionale le attività di spettacolo viaggiante. Il Regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, ne disciplina la tenuta e le modalità di iscrizione di ogni singolo esercente.
2. Le associazioni di categoria degli esercenti dello spettacolo viaggiante possono altresì iscriversi all'albo regionale di cui all'articolo 2, in una sezione speciale ad esse riservata.
3. L'albo di cui al precedente comma è aggiornato annualmente e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione (Bur).

Art. 4

(Contributi)

- 1. La Regione può erogare contributi a sostegno di programmi di promozione dello spettacolo viaggiante promossi dai Comuni o dai soggetti iscritti all'elenco di cui all'articolo 3.**

Art.5

(Norma Finanziaria)

1. Alle spese per gli interventi di cui alla presente legge si provvede con l'istituzione di un apposito fondo.